



## Comune di Montepulciano

### **Disciplina speciale e transitoria per l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanee da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 61 e 181 del D.L. 34/2020**

Ai fini delle occupazioni di cui alla presente disciplina, si applica il Regolamento vigente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, modificato recentemente con DCC n. 99 del 30.12.2019, salvo quanto appresso modificato o derogato ed in attuazione degli indirizzi forniti con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2020.

1. La presente disciplina riguarda esclusivamente l'occupazione di suolo pubblico con strutture per il ristoro di cui alle tipologie elencate nel regolamento sopra citato e ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2020. La presente disciplina è applicabile agli esercizi di cui all'art. 5 della Legge 287/1991 e precisamente: a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia; c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Ai sensi dell'art. 61 del D.L. 34/2020, al fine di adottare misure che vadano nella direzione del rilancio dell'economia locale e di sostegno alle imprese, nel giusto temperamento con il rispetto di precauzioni sulle distanze interpersonali, è previsto per gli esercizi di vicinato, all'interno dei centri storici, la possibilità di occupazione di suolo pubblico, gratuito, antistante l'esercizio al solo fine di garantire un accesso regolato all'interno così da garantire le distanze di sicurezza per i clienti. Su tali aree potranno essere posti, limitatamente all'orario di apertura, esclusivamente sedie, panchine e tavoli che rispondano ai requisiti del Regolamento Comunale Vigente sul decoro urbano, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e di sicurezza. Il gestore dovrà garantire: che non si verifichino assembramenti di persone, con il rischio di pregiudicare la sicurezza; l'uso di mascherine durante lo stazionamento; la messa a disposizione di gel idroalcolico ed ogni altra regola prevista dalla normativa nazionale e/o regionale.

3. Il presente disciplinare attua la semplificazione del regime autorizzatorio, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID\_19, in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo, per un periodo transitorio dal 1 maggio al 31 ottobre, una procedura "speciale" che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda all'ufficio competente dell'ente, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 10/2010 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR 642/72.
4. La richiesta di occupazione suolo pubblico della presente disciplina, è presentata esclusivamente, su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, in modalità telematica a Montepulciano Servizi srl, tramite PEC [comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it](mailto:comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it), esente bollo, corredata da planimetria e dalla dichiarazione asseverata del rispetto delle norme del Regolamento vigente e del Codice della Strada, per quanto applicabili. La stessa si intende accolta decorsi dieci giorni dalla sua presentazione.
5. Montepulciano Servizi srl, nel suddetto termine di conclusione del procedimento, procede ad acquisire il parere del servizio comunale di Polizia Municipale per gli aspetti di viabilità sicurezza ed ordine pubblico. Si intende comunque acquisito il parere favorevole del servizio di Polizia Municipale, decorsi sette giorni dalla sua formale richiesta da parte di Montepulciano Servizi srl mediante mail ordinaria al Comandante di P.M.
6. In conformità alla normativa nazionale, le richieste di occupazione di cui alla presente disciplina prescindono dalle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali. Con il presente regime speciale sono vietati lavori, opere e/o installazioni che direttamente interessino edifici storici sottoposti alla tutela della Soprintendenza.
7. Ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2020 comma 4, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3, dello stesso articolo, (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all'6 c.1, lett. E-bis, del DPR n 380, vale a dire il termine di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare delle necessità devono, appunto, essere rimosse.
8. E' consentito occupare, in parziale deroga al "Regolamento per l'occupazione temporanea suolo pubblico", ulteriori aree attigue agli esercizi di somministrazione, ampliando la superficie già autorizzata per il posizionamento di tavoli, sedie, ombrelloni nella misura del 50% e comunque fino a 90 mq.
9. Nell'ambito del Centro Storico del capoluogo, sono rilasciabili nuove autorizzazioni per l'occupazione suolo pubblico, ai sensi della presente disciplina, fino a 90 mq. Al di fuori delle mura cittadine, le occupazioni di suolo pubblico, sono consentite fino ad un massimo di 120 mq.

10. Le occupazioni suolo pubblico della presente disciplina sono consentite anche nelle aree di nuova pedonalizzazione a tempo, con fascia oraria serale nei giorni indicati nel provvedimento di istituzione. Resta ferma l'osservanza di tutte le regole del distanziamento sanitario anti covid e di quelle necessarie a garantire la fruibilità dell'area, sia pedonale che da parte dei mezzi di soccorso, con le condizioni indicate nel provvedimento di pedonalizzazione senza necessità di ulteriore autorizzazione.
11. Il posizionamento delle strutture oggetto della presente disciplina può essere ammesso sul lato opposto della strada, rispetto all'ubicazione dell'esercizio di somministrazione, esclusivamente in ZTL e Zone a velocità ridotta a 30 km orari, in osservanza alle norme igienico sanitarie, al Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.
12. Restano integralmente applicabili le vigenti disposizioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e le correlate attuali limitazioni in termini temporali e di decibel consentiti.
13. E' fatto carico agli esercenti di provvedere ad ogni misura di contenimento epidemiologico, mediante la sanificazione degli arredi secondo i protocolli e le ordinanze vigenti in materia.
14. E' fatto carico agli esercenti la posa e la rimozione giornaliera delle strutture per il ristoro che si trovino collocate in aree la cui pedonalizzazione sia relativa alla fascia oraria 18-24.
15. Le autorizzazioni, ai sensi del presente disciplinare , sono rilasciate gratuitamente e in esenzione al bollo.
16. Il Responsabile (Art. 3 del Reg. Comunale) autorizzato al rilascio della concessione di cui al presente disciplinare è il Funzionario Responsabile del Tributo nominato con D.G. n. 58 del 02/03/2020.
17. Ai fini della presente disciplina non trovano applicazione le seguenti norme del ""Regolamento per l'occupazione temporanea suolo pubblico", approvato da ultimo con DCC n. 99 del 30.12.2020:
  - Art. 6 – Tariffa per l'applicazione della tassa,
  - Art. 7 – Durata dell'occupazione;
  - Art. 8 – Domanda di Concessione e/o autorizzazione;
  - Art. 10 – Istruttoria della domanda. Concessione e/o autorizzazione;
  - Art. 13 – Durata e rinnovo della concessione e/o autorizzazione;
  - Art. 35 – Occupazione del suolo nei centri storici, limitatamente al comma 5 e 6
  - Art. 36 – Ripari esterni nei centri storici, per i commi 2, 3 e 5
  - Art. 38 – Insegne e simili, limitatamente al comma 10
  - Art. 46 – Norme transitorie;
  - Art. 48 – Occupazione del suolo pubblico nelle zone esterne al Centro Storico, limitatamente alle norme incompatibili con il presente disciplinare;

18. L'Amministrazione potrà limitare le occupazioni di cui alla presente disciplina per specifiche necessità di manifestazioni o altre esigenze di interesse pubblico.
19. Il combinato disposto dell'art. 181 e dell'art. 264 comma 1 e 2 del D.L. 34/2020, in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di ampliamento delle fattispecie oggetto di autocertificazione, introduce uno speciale procedimento autorizzatorio, che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto di beneficio, pertanto la domanda dovrà essere completa di autocertificazione per provare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti in deroga ai limiti previsti dalle normative di settore.
20. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia potrà avvenire a campione e successivamente con un minimo del 20% delle domande presentate.
21. Tenuto conto del periodo e del sostegno alle imprese di pubblico esercizio è consentita un'occupazione d'urgenza, successivo all'invio della domanda per PEC, cui farà seguito un provvedimento espresso avente decorrenza dalla data di occupazione stessa.
22. Eventuali richieste, di nuove autorizzazioni, ampliamento, voltura, ecc. presentate in modalità e modulistica diversa da quella prevista nel presente documento non rientreranno nella disciplina speciale e transitoria per l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanee da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2020.
23. Rimane, invece, vigente la disciplina attuale per le altre tipologie di cui al suddetto "Regolamento" fermo restando che il termine previsto dall'art. 46 comma 7 del medesimo testo regolamentare è prorogato al 31.12.2020.
24. La presente disciplina si applica dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020.